



CITTA' di CANICATTI'

REGOLAMENTO GENERALE

DEI CONTRATTI

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

CAPO I REGOLAMENTO GENERALE DEI CONTRATTI

ART. 1 - OGGETTO - FINALITA' E SCOPI DEL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento, predisposto in attuazione alla L.R. 11.12.'91, n. 48, che recepisce l'art.59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha per oggetto la disciplina delle procedure contrattuali e delle attività negoziali del Comune di Canicattì.-

L'attività contrattuale deve essere finalizzata ad assicurare che la procedura amministrativa persegua i fini determinati dalle norme vigenti con procedure aderenti a garantire il rispetto delle leggi.-

Lo scopo del presente regolamento, pertanto, è quello di disciplinare le parti generali delle attività contrattuali dell'Ente e velocizzare le procedure relative agli appalti, mentre per ciò che concerne le materie specifiche (conferimento incarichi professionali, gare di trattativa privata, cottimi fiduciari, etc.) si rinvia ai regolamenti speciali che saranno adottati.

CAPO II NORME PROCEDURALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI

ART. 2 – FONTI NORMATIVE APPLICABILI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI

Le fonti normative che regoleranno i rapporti contrattuali tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa, a cui le stesse devono fare riferimento sono:

- le clausole del contratto;
- le disposizioni dei capitolati speciali di appalto;
- le disposizioni di leggi dello Stato, della Regione, dalle norme comunitarie, vigenti ed applicabili nell'ordinamento giuridico italiano.
- le norme sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924,n.827;
- le norme contenute nel Regolamento dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25.5.1895,n.350.

ART.- 3 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE

In tutti i tipi di appalto la determinazione a contrarre, prevista dall'art.56 della Legge 142/90, è l'atto con il quale l'ente " Comune " e per esso il Dirigente del Settore proponente, manifesta la volontà di assumere il vincolo contrattuale.

L'atto in questione deve descrivere:

- a) **il fine** e i vantaggi di interesse pubblico, sarà quello indicato, di volta in volta, dalle rispettive deliberazioni di indizione della gara di appalto.
- b) **l'oggetto** del contratto, i contenuti specifici e le clausole ritenute essenziali, si farà riferimento ai capitolati di appalto o foglio di patti e condizioni, regolarmente approvati contestualmente ai progetti esecutivi dagli Organismi amministrativi con atti divenuti esecutivi.
- c) **le modalità** di scelta del contraente, si procederà sempre mediante gara ad evidenza pubblica, con le modalità previste dalla vigente legislazione nazionale, regionale, comunitarie dal regolamento dei contratti, per l'affidamento degli appalti di servizi, forniture e opere pubbliche, sia per quanto riguarda le procedure in ambito nazionale sia per ciò che concerne quelle in ambito comunitario.
- d) **la forma** del contratto, di norma, sarà quella dell'atto pubblico amministrativo ad eccezione dei casi previsti dall'art.50.3 del presente regolamento per i quali si procederà alla stipula in forma di scrittura privata.

Nell'ipotesi di lavori urgenti e di somma urgenza, di cui agli artt.69 e 70 del R.D. n. 350 del 25.5.1895, dati i tempi ristretti in cui intervenire, si farà a meno della determinazione a contrarre.

Il responsabile di tutti gli adempimenti è individuato nel Dirigente del settore proponente, con la stessa determinazione a contrarre.

**ART. 4 – I CAPITOLATI**

Le condizioni dell'appalto, i termini di ultimazione e di consegna, la durata dell'appalto, le modalità di pagamento, le liquidazioni, il collaudo, le prescrizioni, le specifiche e le caratteristiche tecniche dei prodotti e dei lavori, devono essere contemplati nei Capitolati di appalto o nei Capitolati d'oneri o nei fogli di patti e condizione.

Quando nei contratti non è espressamente previsto il tempo di esecuzione della fornitura dei beni o dei servizi, la durata o il termine utile del contratto decorrerà dal 10° giorno successivo a quello della stipula.

Se non si utilizzano i modelli a stampa, i Capitolati d'oneri contenenti tutte le condizioni e le prescrizioni dell'appalto saranno predisposti dall'Ufficio interessato.

Quando la specificità della fornitura o del servizio avviene sulla base della presentazione e della accettazione di campioni, i particolari tecnici e le caratteristiche devono essere specificate nel contratto.

ART. 5 - ITER DESCRITTIVO DELLE FASI DI APPALTO

L'appalto dei lavori e delle forniture (beni e servizi) cronologicamente si sviluppa con la seguente sequenza procedurale da compiersi, a cura dei responsabili del procedimento, orientativamente entro i tempi previsti nel prospetto sotto riportato:

OGGETTO DELL'ARGOMENTO	TEMPI ATTUATIVI
A. Incarico progettazione o redazione Capitolato/foglio patti e condizioni	Entro il tempo assegnato col provvedimento di nomina.
B. Approvazione progetto – Capitolato di oneri, etc.	15 gg. dalla presentazione degli elaborati del punto A)
C. Determinazione a contrarre	10 gg. dalla esecutività atto di cui al punto B)
D. Indizione gara di appalto, e approvazione bando	10 gg. dalla esecutività dell'atto di cui al punto C)
E. Pubblicazione avviso di gara	15 gg dalla esecutività del precedente punto D)
F. Espletamento gara	Entro il termine inserito nel bando
G. Richiesta documenti per il contratto	10 gg dalla scadenza pubblicazione verbale (Art.23,lett.g) L.r. n.5/71
H. Stipula del contratto	30 gg dalla ultimazione dei provv.
I. Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione	Entro il termine previsto nel Capitolato

ART. 6 - RILEVANZA COMUNITARIA - DEFINIZIONE

I contratti, nella procedura di appalto di opere pubbliche e nella fornitura di beni e servizi, in riferimento agli importi, si definiscono di rilevanza nazionale o comunitaria, che viene ricavata dall'importo a base d'asta del progetto esecutivo dei lavori e dall'importo a base d'asta riportato nei capitolati di oneri di forniture.

Gli importi relativi che determinano la rilevanza, si intendono sempre al netto di I.V.A.-

Per i contratti che hanno rilevanza comunitaria, i criteri di aggiudicazione cui far riferimento sono quelli riportate nelle specifiche leggi di settore, vigenti al momento della indizione della gara.

Al di sotto dei limiti comunitari, fermo restando la possibilità delle ditte residenti nell'ambito della Comunità Europea di poter partecipare, il tutto si riconduce agli appalti o contratti avente carattere di rilevanza nazionale o regionale per i quali si attivano le procedure prescritte dalla L.R. n.10/93 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme della contabilità generale dello Stato di cui al R.D. n.837/1924.

ART. 7 – PREZZO DI APPALTO - AUMENTI O DIMINUZIONI DEL QUINTO.

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può ordinare l'esecuzione in aumento o in diminuzione di lavori o di forniture, fino alla concorrenza massima di 1/5 contrattuale, da calcolare sull'importo netto del contratto di appalto, ove ritiene che ciò sia indispensabile per la buona riuscita del contratto di qualsiasi tipo ed importo, in applicazione dell'art.6 del Capitolato speciale di appalto, approvato con D. P. R. n. 1063 del 16.07.1962 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.11 della Legge 18.11.1923, n.2440, le disposizioni predette si applicano anche le forniture di beni e servizi.

Le condizioni del presente articolo costituiscono un fatto implicito e si applicano ancorché ciò non sia stato espressamente dichiarato o fatto rilevare nel capitolato di appalto.

L'aumento o la diminuzione entro il limite precitato deve essere eseguita, su determinazione del dirigente, praticando prezzi, condizioni, patti del contratto, senza nulla da pretendere da parte dell'appaltatore.

La disposizione di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, diventa norma di carattere generale da applicare a tutti i tipi di contratto

ART. 8 - ONERI SOCIALI

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore assume verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.

Perciò tutti i tipi contratti stipulati dal Comune di Canicattì l'appaltatore è tenuto ad applicare le clausole sociali relativi ai contratti collettivi di lavoro.

In particolare è obbligato:



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

- A. ad applicare ai lavori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- B. ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

Tali clausole devono espressamente ed obbligatoriamente essere inserite nel contratto di appalto che andrà a stipularsi.

ART. 9 - PIANO DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza, che mira alla salvaguardia della sicurezza fisica dei lavoratori, in applicazione alle norme vigenti, è obbligatorio per l'esecuzione dei Lavori Pubblici e va allegato al contratto di appalto poiché la mancanza rende il contratto stesso nullo.

Nell'esecuzione di particolari servizi o forniture di beni, il piano di sicurezza può essere espressamente richiesto dall'Amministrazione, anche in fase di stipula del contratto di appalto.

Il Piano di sicurezza, compilato a cura e spese della ditta, dev'essere depositato presso la USL competente, a cui spetta anche la sorveglianza specifica, mentre il Direttore di Cantiere, responsabile dell'esecuzione del Piano di sicurezza, è il personale che viene espressamente incaricato o individuato dalla ditta appaltatrice prima dell'inizio dei lavori, per cui ogni cambiamento in tal senso dev'essere obbligatoriamente comunicata all'amministrazione appaltante e alla Direzione dei lavori..

Per esigenze di qualsiasi tipo l'Amministrazione Comunale deve dotarsi di un Piano di Sicurezza di Cantiere, del tipo multifunzionale, tale da poter essere adattato a varie esigenze.

L'Ufficio Tecnico Comunale deve completare la elaborazione del Piano entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il piano, ove se ne presenta l'esigenza, deve essere necessariamente aggiornato, a cura e spese della ditta, senza aggravii per l'Ente appaltante.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –MODALITA'

In qualunque tipo di gara il plico contenete tutta la documentazione e la busta contenente l'offerta, in qualsiasi modo presentato (consegna a mano, anche a mezzo di terze persone, tramite il servizio postale statale e non statale) deve pervenire al Comune tassativamente entro la data e l'ora stabiliti nei bandi e nelle lettere invito.

Il termine di presentazione è perentorio, non può concedersi alcuna deroga e non è consentito tenere conto o ammettere offerte pervenute fuori tempo massimo.

ART. 11 - OFFERTA ANOMALA

La procedura per la individuazione delle offerte anomale, nelle sue varie forme procedurali, fatte salve le prescrizioni normative specifiche in materia, si applica a tutte le gare di appalto, fatte salve le prescrizioni normative specifiche in materia, anche a quelle il cui importo a base d'asta risulta inferiore alle soglie comunitarie, estendendo ad essi l'applicazione dei meccanismi atti ad individuare le offerte anomale.

Quando per l'accertamento dell'offerta anomala è prevista la richiesta di notizie sulla determinazione e sugli elementi costitutivi dell'offerta, il Presidente entro i 10 giorni successivi alla celebrazione della gara, chiede gli opportuni chiarimenti alla ditta aggiudicataria o alle ditte le cui offerte sono ritenute anomale.

Entro i successivi 15 giorni deve concludersi il procedimento di aggiudicazione.

Invece, quando la individuazione dell'offerta anomala avviene con l'applicazione di un correttivo determinato dalla legge, ciò fin dal primo momento costituisce modalità del procedimento e per tale motivo la percentuale prestabilita va inserita nel bando.

TITOLO II SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAMENTO DELLA PROCEDURA

CAPO I PROCEDURA di SEMPLIFICAZIONE

ART.12 – AUTOCERTIFICAZIONI

Nelle procedure per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture le certificazioni richieste, nel bando di gara o nella lettera invito, in attuazione alle disposizioni normative in materia, possono essere sostituite da dichiarazioni rese nelle forme previste dalla Legge 4.1.1968, n. 15 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art.3 della Legge n. 127 del 15.5.1997, n. 127 (cosiddetta legge Bassanini) e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento approvato con D. P. R. n. 403 del 20.10.1998, recante norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Al momento della definizione del contratto, però, la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione.

L'Ufficio Contratti, prima della stipula del contratto di appalto deve verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente aggiudicatario in sede di aggiudicazione in materia di imposte, tasse e contributi sociali. La



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti
verifica è finalizzata ai controlli e alla applicazione di eventuali sanzioni.

Se dalle dichiarazioni presentate dovesse risultare l'esistenza di notizie false o non veritiere, oltre alle disposizioni penali previste dall'art.26 Legge n. 15/68, verrà dichiarata nei confronti dell'interessato, sia esso ditta individuale che società di qualsiasi tipo, la decadenza dei benefici e saranno applicati nei suoi confronti le disposizioni previste dall'art.1 L.R. n. 21/98.

ART. 13 - UTILIZZO CERTIFICATI SCADUTI

In qualsiasi procedura di appalto è data alla ditta partecipante la possibilità di utilizzare e presentare certificati già scaduti, secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nell'art.2 – comma 4 – L. 127/97.

ART. 14 - TRASMISSIONE TELEMATICA DI ATTI E CERTIFICATI

Nei rapporti contrattuali instaurati tra Enti, quando non è necessario stipulare il contratto in forma pubblico - amministrativa, si può procedere in conformità al disposto dell'art.7 – comma 3 – del D. P. R. 403 del 20.10.1998, dal momento che i documenti trasmessi via fax e con altri mezzi telematici o informatici, dopo aver accertato la fonte di provenienza, sostituiscono a tutti gli effetti i documenti originari.

La procedura anzidetta può essere applicata ed attivata dall'Amministrazione Comunale anche nei rapporti con l'appaltatore di opere pubbliche e di pubbliche forniture, fermo restando la possibilità dei responsabili del procedimento di chiedere, in qualsiasi momento, la esibizione dei documenti originari.

CAPO II

ACCELEREMANETO DELL'ITER PROCEDURALE

ART. 15 - GARA TRA ISCRITTI IN ALBI COMUNALI

Quando si effettuano gare tra ditte di fiducia iscritte in appositi Albi tenuti dall'A.C., considerato che l'iscrizione ha effetto permanente, imprescindibile ed essenziale per la partecipazione a gare, la documentazione che le ditte dovranno produrre va limitata solo alla cauzione e ad una dichiarazione attestante che:

“ nei confronti della ditta non sono venuti meno i requisiti e la capacità che hanno determinato l'iscrizione originaria.”

ART. 16 - ADEGUAMENTO ALL'EURO

In tutti gli atti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione comunale, a prescindere dell'importo dell'appalto, anche se sotto soglia comunitaria, in riferimento a tutta l'attività contrattuale e pre contrattuale del Comune, dall'approvazione del progetto al bando di gara, dalla lettera invito ai capitolati e ai contratti e relativa modulistica, ivi comprese le polizze cauzionali ed assicurative previste in contratto, nonché gli atti propedeutici alla formazione di tali documenti, gli importi presunti, reali e definitivi in detti atti contenuti devono essere espressi in doppia valuta Lira/Euro; lo stesso dicasi per quelli indicati nell'art.2 del D. P.R. n. 21.01.1999, e n. 22, per tutta il periodo di vigenza di esso.

Il concorrente ha facoltà di scegliere con quale valuta presentare tutta la documentazione di gara; l'opzione per l'Euro è irrevocabile per tutto il periodo contrattuale e l'Euro sarà utilizzato per tutte le comunicazioni successive fra Comune e ditta.

Se non è stata fatta esplicita opzione, si procederà automaticamente utilizzando come valuta la lira.

Ove in sede di gara sono state presentate offerte espresse in EURO, il Presidente deve ammetterle a concorrere, curando la conversione delle cifre, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n.213/98.

La conversione Lira/Euro e viceversa va fatta secondo le regole comunitarie e non quelle nazionali.-

Per i contratti già posti in essere è sancito il principio della continuità dei contratti per cui l'introduzione dell'Euro non avrà l'effetto di modificare i contenuti o di alterare i termini degli stessi, ne conferirà alle parti il diritto di modificare o risolvere il rapporto in maniera unilateralmente.

Se nella fase contrattuale non si è fatta esplicita opzione per l'adeguamento all'Euro, il Comune procederà con il pagamento in lire; però se successivamente la ditta chiede di essere pagata in Euro tale scelta deve essere manifestata prima di adottare i provvedimenti relativi.

ART. 17 - TORNATE DI GARA NEL MEDESIMO GIORNO

Nella procedura relativa agli appalti, ai fini dello snellimento e dell'accelerazione del procedimento amministrativo, quando nello stesso giorno, si procede a più tornate di gara o viene stabilito un calendario di sedute, da tenersi in un breve lasso di tempo, è facoltà dell'impresa invitata o partecipante a più di una gara presentare unica documentazione.

I documenti, perciò, vanno inseriti nell'appalto di importo più elevato che necessariamente deve occupare il primo posto nel programma di sedute.

Il concorrente, in tal caso, deve consentire al presidente di gara, ove questi a suo insindacabile giudizio lo ritenga utile e necessario dover effettuare, anche seduta stante, possibili verifiche è tenuto a presentare una dichiarazione del seguente tenore:

*“che la documentazione originale è inserita nel plico relativo alla gara del ___/___/___
(specificare il giorno) per l'appalto dei lavori di (menzionare i lavori)”.*

In questa fattispecie va data alla ditta invitata o partecipante a più di una gara la possibilità di presentare cauzione provvisoria unica cumulativa a condizione che la polizza cauzionale riporti:

- l'ammontare complessivo dell'importo assicurato;
- l'elenco di tutti i lavori ai quali essa si riferisce, con a fianco riportato l'importo assicurato per ogni appalto.



TITOLO III
LA GARA di APPALTO
(Commissione - Procedimento - Aggiudicazione)

La gara di appalto è la fase con la quale si pervenire alla scelta del terzo, attraverso l'applicazione delle procedure normative vigenti.

ART. 18 - LA COMMISSIONE DI GARA.

La responsabilità della procedura di appalto e dello svolgimento della gara, ai sensi dell'art.51 della Legge n.142/'90, compete al dirigente di settore cui interessa l'appalto o ha predisposto i relativi atti.

Ogni gara sarà espletata da Dirigente, che durante lo svolgimento gara sarà assistito da due testimoni preferibilmente, ma non necessariamente dipendenti comunali.

La gara, in qualsiasi forma tenuta, deve essere esperita in un luogo aperto al pubblico e comunque nella sede indicata nel bando.

In occasioni di gare di appalto ritenute particolarmente complesse, in rapporto all'importo progettuale o alla complessità che richiede le operazioni di gara, il Dirigente può nominare e costituire con proprio atto una apposita commissione di gara.

La Commissione sarà composta dal Dirigente stesso, che assumerà in se la funzione di Presidente e da almeno tre componenti-testimoni nominati, dei quali uno farà le funzioni di Segretario.

La funzione di Presidente di gara è attribuita al dirigente del Settore interessato al contratto, che ha proposto la procedura di gara.

In assenza del dirigente di Settore la commissione sarà presieduta dal Dirigente di altro Settore, più anziano in attività di servizio.

ART. 19 - COMPITI DEL PRESIDENTE DI GARA

Il Presidente, per i poteri ad esso conferiti dalla legge, presiede la gara facendo rispettare la procedura indicata nel bando o nella lettera invito.

Allo stesso, inoltre, durante il corso delle operazioni spettano i seguenti compiti:

1. decidere sulla esclusione e l'ammissione delle ditte;
2. rilevare ed accertare, attraverso l'applicazione delle disposizioni normative o regolamentari, le offerte risultate anomale.
3. dichiarare le risultanze di gara e proclamare l'aggiudicatario
4. valutare i requisiti comprovanti la situazione economica - finanziaria e tecnica delle imprese partecipanti, ove necessario.

ART. 20 - FASI DEL PROCEDIMENTO di GARA

In qualsiasi tipo di gara l'aggiudicazione deve avvenire secondo criteri e modalità previste dalla legge vigente ed inserite nel bando e/o nella lettera di invito, attraverso il procedimento che si descrive.

Nel giorno e nell'ora stabilita per la gara, il Presidente insediata la Commissione procede cronologicamente con i seguenti passaggi:

1. verifica la integrità delle buste;
2. comunica il numero delle offerte pervenute;
3. ribadisce il sistema e il metodo del procedimento di aggiudicazione;
4. procede, di volta in volta, all'apertura delle buste contenenti le offerte;
5. esamina, di volta in volta, la documentazione prodotta;
6. comunica il numero degli ammessi e degli esclusi;
7. procede con l'apertura delle buste delle offerte delle ditte ammesse e rende pubblici i risultati;
8. attiva la procedura per la individuazione dell'aggiudicatario
9. apre le buste - offerta delle ditte escluse.

Il Presidente di gara, solo dopo avere dichiarato e proclamato l'aggiudicazione, senza prendere in esame la documentazione prodotta, attua la fase descritta al punto n.9), senza procedere all'apertura della busta contenente l'offerta delle ditte escluse o non ammesse alla gara, dà lettura del ribasso o dell'offerta presentata, facendo rilevare il tutto nel verbale prima della chiusura dello stesso.

ART. 21 – CASI ESCLUSIONI DALLE GARE DI APPALTO

Nelle gara di appalto sono esclusi dal concorrere con la pubblica amministrazione tutti i soggetti che si siano resi colpevoli di negligenza, malafede o gravi inadempimenti nei confronti di Pubblica Amministrazione, oppure che rientrano in uno dei casi previsti dalle seguenti norme che disciplinano tale materia nel campo dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture di beni e di servizi, vigenti al momento dell'approvazione del bando di gara.

In base a quanto prima affermato, i casi che possono comportare la esclusione dalla gare di appalto dei concorrenti, nelle varie tipologie di appalti sono quelli previste dalle norme specifiche vigenti.

Le cause di esclusione, ai fini di una corretta informazione, debbono essere portate a conoscenza della ditta, anche sotto forma di semplice richiamo, con l'inserimento nei bandi di gara e nella lettera invito.

ART.22 – IL VERBALE DI GARA



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

Per ogni seduta di aggiudicazione deve essere redatto il verbale di gara dal quale deve risultare, in maniera dettagliata, l'esito della gara (positivo o negativo) e tutte le indicazioni e le operazioni eseguite durante lo svolgimento.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e da tutti i componenti.

E' compito della Commissione pubblicare, al termine delle operazioni un resoconto succinto delle risultanze di gara.

Il verbale di aggiudicazione, ai sensi dell'art.16 – 4° comma – del R.D. n.2440 del 18.11.1923, ha valore di contratto quando di ciò sia fatta espressa menzione nel bando o nella lettera di invito, ragion per cui la consegna può essere disposta, nelle more di stipula del contratto, ai sensi dell'art.337 della Legge n.2248/1865, allegato F).

TITOLO IV - LE CAUZIONI (Tipo – Costituzione – Svincolo)

ART. 23 – LE CAUZIONI

La cauzione, in qualsiasi forma costituita, del valore appositamente richiesto, nella misura prevista dalle disposizioni normative o regolamentari, sta a garanzia di tutte le obbligazioni dei contratti stipulati dal Comune e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Quando l'offerta è espressa in EURO, anche la cauzione presentata deve essere espressa in tale valore.

Le cauzioni si distinguono in provvisoria e definitiva.

23.1) – LA CAUZIONE PROVVISORIA presentata in sede di gara, richiesta nel bando o nella lettera invito, sta a garanzia della aggiudicazione e copre la eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente alla stipula del contratto, dopo la presentazione della polizza cauzionale definitiva.

In tutti i tipi di appalto, l'ammontare della cauzione provvisoria sarà costituita nella misura percentuale prevista dall'art.2 della L. r. n.21/98.

Quando, per motivi di urgenza o per imprevedibilità dell'evento da fronteggiare, non sarà possibile far presentare cauzione, l'Amministrazione e per essa il responsabile della esecuzione del provvedimento o del contratto e l'ufficio di ragioneria, al momento della emissione del mandato di pagamento, su ogni mandato di pagamento, effettueranno una detrazione del 5 (cinque) % dell'importo autorizzato al pagamento, che sarà restituito ad ultimazione dei lavori.-

Quando è in corso la fase di verifica dell'offerta anomala, lo svincolo avviene entro 30 giorni dopo l'aggiudicazione definitiva.

La cauzione provvisoria deve avere validità di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, fermo restando la possibilità dello svincolo prima della scadenza se concluse le operazioni di gara. Tale condizione va espressamente richiesta col bando di gara.

23.2) – LA CAUZIONE DEFINITIVA va presentata prima della stipula del contratto e la mancata costituzione determina la revoca dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di offerta.

L'importo della cauzione definitiva sarà calcolato, di volta in volta, nella percentuale corrispondente alle prescrizioni previste nel capitolato di appalto approvato.

A richiesta dell'Amministrazione o quanto se ne presenta la necessità, l'appaltatore è tenuto ad integrare l'importo cauzionale nella misura stabilita, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione.

23.3) – ALTRE CAUZIONI (R.C.T.– ULTERIORI GARANZIE)

L'Appaltatore con il contratto assume anche ogni responsabilità connessa ad infortuni e danni che eventualmente possono essere causati da personale da esso dipendenti a persone, animali o cose.

Per tale ragione contestualmente alla stipula del contratto di appalto di lavori pubblici la ditta è tenuta a presentare polizza di responsabilità civile conto terzi, che tenga indenne l'amministrazione dai rischi di cui sopra.

Inoltre, considerato che al momento della stipula del contratto di lavori pubblici è necessario che l'appaltatore presenti obbligatoriamente polizza cauzionale a titolo di "ulteriore garanzia" contrattuale, pari all'importo determinato con Decreto del Presidente della Regione, ai sensi ed in attuazione dell'art.50 della L. r. 12.1.1993, n.10, non essendo stato emanato il predetto atto normativo, momentaneamente se ne rinvia l'applicazione e si rimanda ulteriormente al successivo art. 65 del presente regolamento.

24 – CASI ESCLUSI. Nell'attività contrattuale del Comune, non è necessaria la prestazione della cauzione nei seguenti casi:

- A. per i contratti di modesta entità, a discrezione del Dirigente da far rilevare sin dalla determinazione a contrarre;
- B. per gli atti stipulati con Enti pubblici o a partecipazione pubblica.
- C. per i contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore.-

ART.25 - FORME DI COSTITUZIONE - Le cauzioni, sia provvisorie che definitive, vanno costituite in uno dei modi previsti dalla normativa vigente e cioè:

- 1) con versamento dell'importo presso la Tesoreria comunale, con le modalità previste nel Regolamento di contabilità;



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

- 2) con polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da società assicurative abilitate, tra quelle inserite nell'elenco dal Ministero dell'Industria, ai sensi della Legge n.358 10.06.1982;
- 3) a mezzo di polizza fideiussoria bancaria rilasciata da aziende di credito di cui al R.D. 12.3.1936, n.357 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) per costituzione di polizza emessa da Società di Intermediazione purché questa sia riconosciuta ed iscritta all'Albo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi - presso il Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. n.385/93. In tal caso l'accettazione deve avvenire solo in presenza dell'apposito decreto di riconoscimento.

Sarà possibile integrare la cauzione provvisoria, fino alla concorrenza dell'importo da versare per cauzione definitiva, o trasformare il deposito cauzionale provvisorio in definitivo, quando questa è stata prestata con versamento effettuato presso la Tesoreria del Comune.

ART. 26 - SVINCOLO DELLE CAUZIONI

La cauzione definitiva prestata dall'aggiudicatario, di norma, è allegata al contratto, mentre le altre polizze prestate saranno custodite dall'ufficio contratti del Comune.-

Lo svincolo delle cauzioni, sotto qualsiasi forma prestata, va effettuato secondo i seguenti criteri:

- le cauzioni provvisorie presentate per l'ammissione alla gara, sono svincolate su decisione del Presidente subito dopo le conclusioni delle operazioni di gara, provvedendo a trattenere solamente quella della ditta dichiarata aggiudicataria.-
- le cauzioni definitive prestate a garanzia di qualsiasi tipo di contratto, sono svincolate solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali e quindi dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo della fornitura o dei lavori.

La cauzione cessa di avere effetto un mese dopo la data di emissione del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e comunque entro il limite descritto all'art.26 della Legge regionale n. 21/85, come modificato dalla L.R. n.10/93.

TITOLO V - IL BANDO di GARA (Predisposizione – Pubblicazione)

ART.27 – IL BANDO DI GARA

Il bando di gara costituisce l'atto fondamentale col quale ha inizio il procedimento di aggiudicazione, con esso si stabiliscono le regole di gara e si rendono noti attraverso la sua pubblicazione:

- l'oggetto dei lavori o delle forniture;
- le condizioni dell'appalto;
- le modalità di svolgimento di gara.

Il bando di gara può essere preceduto, nei casi di legge, da comunicazione di pre informazione, in questo caso è possibile abbreviare i tempi di ricevimento delle offerte o delle richieste di invito.

L'Ufficio competente predispose il bando di gara sulla base delle prescrizioni attuative della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente Settore comunale.

I bandi e gli avvisi devono essere definiti ed approvati con lo stesso atto deliberativo che indice la gara.

ART.28 – PREDISPOSIZIONE E CONFORMITA' DEL BANDO

I bandi e gli avvisi di gara relativi a pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata con bando, appalto concorso, riferiti all'appalto dei lavori pubblici devono applicarsi gli schemi tipo emanati in proposito dall'Assessorato Regionale ai Lavori pubblici con proprio provvedimento.

Per le procedure di appalto di fornitura non rientranti nella sfera di azione dell'ambito comunitario (sotto soglia), fermo restando la validità degli schemi di cui sopra, ove è necessario adeguarli e modificarli, bisogna tenere presente, in tutti i casi, che essi devono essere improntati sempre a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza, sempreché compatibili e non in contrasto con le norme della legge 10/93.

In tutti i casi devono garantire, in particolare, omogeneità di comportamenti ed essere accompagnati da una dichiarazione del Dirigente, attestante:

1. la conformità del bando agli schemi di bando tipo vigenti, ove esistono;
2. l'avallo dei dati inseriti a completamento del bando stesso.

ART. 29 – MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Le forme di pubblicità a cui gli avvisi di gara devono essere sottoposti, sono quelle previste dalle norme vigenti alla data di pubblicazione; in particolare devono osservarsi le disposizioni della L.R. n.10/93, art.34, anche in riferimento agli importi.

Per l'appalto di opere pubbliche, forniture di beni e di servizi che hanno rilevanza comunitaria e ove, in facoltà dell'Amministrazione Comunale, ne ricorrano le condizioni, devono applicarsi le norme e le direttive CEE.

Fino alla costituzione dell'Ufficio Regionale per i pubblici appalti, per la pubblicità dei bandi di gara devono seguirsi anche le prescrizioni della Circolare 1.4.1994 - prot. 4793/U.L.L. emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana.



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni si rimanda ulteriormente al successivo art.67.

Per l'appalto dei lavori e forniture di rilevanza comunitaria, il bando di gara dev'essere pubblicato nei termini e con l'osservanza delle leggi vigenti in materia e dalle norme e direttive C. E. E. per gli appalti di opere pubbliche e forniture assoggettati a tali discipline.

Per ciò che concerne gli avvisi di gara di lavori e forniture che non hanno rilevanza comunitaria, il termine minimo di pubblicazione, entro cui le ditte possono presentare offerte o le richieste di invito, a seconda del tipo di gara, non può essere inferiore a 21 giorni utili, salvi i casi in cui è necessario abbreviare ulteriormente detto termine, se ne ricorrono i presupposti, con atto motivato.

L'Amministrazione Comunale stabilisce ogni anno l'elenco dei quotidiani a diffusione nazionale e regionale ed i periodici, sui quali effettuare le pubblicazioni, attuando il criterio della rotazione.

L'Amministrazione, anche nei casi in cui per legge essa non è tenuta, può decidere di effettuare la pubblicazione dell'avviso di gara nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, su quotidiani e periodici,

Tale diverso comportamento, difforme alle disposizioni dell'art.34 della L.R. n.10/93, va opportunamente motivato nella determinazione a contrarre o in altro atto amministrativo, anche successivo, dal momento che ciò determina una assunzione di spesa a carico del bilancio comunale.

Le spese di pubblicazione, infatti, in simili casi sono a carico dell'Amministrazione comunale.

TITOLO VI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I SISTEMI di CONTRATTAZIONE e di GARA

ART. 30 - SISTEMI DI CONTRATTAZIONE

La scelta del contraente è regolata dalle norme vigenti ed ha luogo con procedimenti attraverso i quali l'Amministrazione Comunale consulta le imprese.

La procedura di scelta è distinta dalla legge in :

1. aperta, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
2. ristretta, in cui sono accoglibili solo le offerte delle imprese invitate;
3. negoziata, quando si ha la consultazione di una o più imprese per trattare e negoziare i termini del contratto.

ART. 31 – I METODI DI GARA PREVISTI

I metodi di svolgimento delle procedure di gara, sempre in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti sono:

- A. L'Asta pubblica o pubblico incanto;
- B. La Licitazione privata;
- C. La Trattativa privata;
- D. Il Cottimo fiduciario.
- E. L'Appalto concorso.
- F. La Concessione

31.1 – L'ASTA PUBBLICA - L'asta pubblica è il procedimento proprio del sistema di contrattazione del pubblico incanto e della procedura aperta cui l'Amministrazione è sempre chiamata ad applicare per ogni forma di appalto e di contratto: LL.PP., forniture di beni e di servizi.

L'asta pubblica è di competenza della Giunta comunale.

Il pubblico incanto è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.-

Si ricorre obbligatoriamente al pubblico incanto per appaltare lavori a "contratto aperto".

Rientrano nella tipologie del " contratto aperto " i lavori individuati dall'Assessore Regionale dei LL.PP., con Decreto 3.10.1994, emanato ai sensi dell'art.38 bis commi 1 e 2 della L.R. n. 21 del 29.4.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

31.2 - LICITAZIONE PRIVATA -Il ricorso a questa forma di gara, se scelta, deve essere debitamente motivata ed è disciplinata dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.-

La licitazione privata può essere adottata anche nei casi contemplati nel D. P. 10.12.1993, emanato in ottemperanza all'art.65 - 4° comma - della L.R. n. 10/93.

L'ammissione o l'esclusione dei candidati è riservata al Dirigente di Settore, competente per materia, che vi provvede con atto motivato.

I motivi che determinano la esclusione devono essere tempestivamente comunicati agli esclusi.-

31.3 - TRATTATIVA PRIVATA - (vedi regolamento riportato al titolo X)

31.4 - COTTIMO FIDUCIARIO - La Giunta Municipale, organo esecutivo collegiale dell'Ente, ove ne ricorrono le condizioni dell'art.38 della L.R. 29.4.1985, n. 21, come modificato dall'art.42 della Legge Regionale 12.1.'93, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, può disporre il ricorso al sistema del cottimo fiduciario.-

Sono da affidare tramite cottimo fiduciario tutti i lavori che rientrano nella sfera della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei lavori di urgenza.



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

Lo sviluppo e l'attuazione del procedimento è disciplinato dall'apposito Regolamento, approvato con deliberazione commissariale n.64 del 25.11.1996.

La competenza ad indire la gara è della Giunta Municipale, mentre tutti gli atti consequenziali sono di competenza dell'Ing. capo dell'U. T. C. e in mancanza dal dirigente più alto in grado sempre dell'U. T. C.

La procedura di aggiudicazione da applicare nei cottimi è quella del criterio del massimo ribasso previsto dall'art.1 – 1 comma – lett. a), della Legge n. 14 del 2.2.1973, n.14 e con le prescrizioni della L. r. n.21/'98.

31.5 - APPALTO CONCORSO - Ricorrendo le condizioni di cui all'art.37 della Legge Regionale 24.4.1985 n. 21, così come sostituito con l'art.41 della Legge Regionale 12.1.1993 n.10, nonché, quelle di cui all'art.9, comma 4, del Decreto Legislativo 24.7.1992 n.358 cui rinvia il 2° comma dell'art.65 della citata L.R. 10/'93 e con adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare, l'amministrazione può avvalersi del sistema dell'appalto concorso.

L'Amministrazione comunale può adottare il sistema di appalto dell'appalto concorso per i casi rientranti tra quelli elencati nel Decreto 10.12.1993, emanato dal Presidente della Regione Siciliana in attuazione dell'art.5 - 4° comma - della Legge Regionale n.10/'93.

L'invito alla gara, deve prevedere le indicazioni e le condizioni per concorrere, le spese e la documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta.

31.5/a – LA COMMISSIONE NELL'APPALTO CONCORSO. - Nell'appalto concorso la formazione della Commissione è atto fondamentale e indispensabile nella fase dell'aggiudicazione di progetti di opere pubbliche e nell'appalto di pubbliche forniture.

Nelle opere pubbliche la procedura di nomina e di formazione della Commissione giudicatrice e i compiti ad essa spettanti, sono disciplinati dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.-

Per gli appalti di forniture, non sussistendo una legislazione specifica in merito, si procederà per analogia e per la formazione della Commissione giudicatrice saranno eseguite le prescrizioni di cui sopra, uniformando tutta la procedura all'iter seguito per i lavori pubblici, ove le norme siano compatibili e non in contrasto.

In ogni caso dovrà essere garantito il numero dispari di componenti.

E' inoltre costituito un ufficio di segreteria della Commissione.

Le sedute della Commissione sono segrete.

La Commissione al suo interno, compatibilmente alle norme vigenti, fissa le modalità e i criteri del suo funzionamento.

La Commissione, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata dalle imprese concorrenti, ne dispone l'ammissione o la esclusione.

L'esclusione deve essere disposta, su motivata relazione del Presidente della Commissione e dev'essere comunicata all'impresa interessata.

Compiuto il lavoro istruttorio, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei progetti esprimendo il proprio giudizio, indicando il progetto prescelto e formulando la graduatoria dei progetti meritevoli.

Le decisioni della Commissione vengono adottate con voto palese e a maggioranza assoluta di voti, con la presenza obbligatoria di tutti i componenti.

La Commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere scelto.

In tale ipotesi, la Commissione è tenuta, per ogni offerta, a illustrare le valutazioni e le considerazioni che motivano il suo giudizio negativo.

31.5/b - AGGIUDICAZIONE - Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risultano lo svolgimento e l'esito dei lavori ed il giudizio espresso.

Il parere della Commissione non è vincolante.

L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, valuta autonomamente la corrispondenza dei risultati dell'appalto concorso alle sue finalità e all'interesse pubblico e può motivatamente decidere di non dare corso al progetto prescelto.

Qualora la Giunta ritenga di fare proprio il giudizio della commissione, e di dare corso all'esecuzione del progetto prescelto, provvede con apposita deliberazione.

31.6 – LA CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE - La concessione è uno dei metodi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di opere pubbliche, tale procedura si distingue in concessione di sola costruzione e di costruzione e gestione.

Le predette forme di appalto sono regolate dalle disposizioni contenute nella L.r. n.21 del 29.4.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

31.6/a - LA CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE - La concessione di sola realizzazione di opere pubbliche si realizza con il trasferimento dal parte del Comune ad un soggetto privato, di poteri e funzioni occorrenti per la realizzazione della stessa.



La concessione di sola costruzione di opere pubbliche, nella fase preparatoria e di carattere generale è equiparata all'appalto.

La deliberazione a contrattare in questa procedura deve essere adeguatamente motivata con le ragioni di opportunità e di convenienza che suggeriscono tale procedura.

Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato programma ovvero secondo il progetto di massima approvato e corredato di prezzario e di convenzione.

Il concessionario, invece, assume a proprio carico ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione e tutto quanto necessario per la consegna dell'opera compiuta al Comune.

Il Comune provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a collaudo eseguito e all'avvenuta presa in consegna dell'opera.

31.6/b – LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO - Nel caso di concessione di costruzione e gestione, il Comune insieme alla costruzione dell'opera (impianto, edificio, stabilimento, etc.) affida al privato la gestione del servizio pubblico relativo, di cui è titolare l'Amministrazione comunale.

In questo caso l'opera pubblica è strumentale rispetto al servizio il cui affidamento automatico viene trasferito a titolo di controprestazione.

Con la realizzazione dell'opera, il concessionario si assume gli oneri finanziari, le incombenze e le attività inerenti, incamerando in seguito, come contropartita, i proventi percepiti dalla gestione del servizio oggetto della concessione.

Il corrispettivo del concessionario è costituito dal diritto acquisito di gestire l'opera, fermo restando che il rapporto e gli obblighi fra concedente e concessionario sono stabiliti da una apposita convenzione (disciplinare di concessione) da stipulare tra le parti.

In particolare al concedente devono essere riservati i poteri di direttiva e controllo sull'attività, anche di gestione, nei confronti del concessionario.

La concessione ha luogo sulla base ad un capitolato - programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio.

Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari fra il Comune ed il concessionario, con i seguenti principi:

- a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario alcun prezzo, oppure che l'Ente paghi al concessionario un prezzo “ una-tantum “ od annuale per la durata dell'esercizio, prezzo del quale il capitolato determina l'importo, quale elemento della gara;
- b) il Comune autorizza il concessionario a fare propri i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentire al concessionario la copertura delle spese di costruzione e di esercizio ed un'equa redditività del capitale investito;
- c) il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario;
- d) nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale il suo importo deve essere computato ai fini di quanto previsto alla precedente lettera b).

31.6/c -COMPITI DEL CONCESSIONARIO - Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza del Comune:

- effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in conformità alle prescrizioni del capitolato programma;
- acquisisce le aree e gli edifici necessari all'esecuzione dell'opera;
- provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia;
- provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma;
- osserva le norme di legge del presente regolamento in materia di subappalto;

Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità e le condizioni previste dal contratto.

ART.32 - LA PROMOZIONE PRIVATA

Ai sensi delle norme vigenti e data la possibilità al privato cittadino, sia esso impresa o società in qualsiasi modo costituita, anche consortile, purchè in possesso dei requisiti di legge, di proporsi con la promozione privata di concessione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.42 ter della L. r. n.21/'85



CAPO II

LAVORI DI URGENZA - SOMMA URGENZA E IN ECONOMIA

Si tratta di procedure straordinarie a cui l'Amministrazione può far ricorso, nei casi strettamente necessari ed in casi imprevedibili osservando le procedure che di seguito si riassumono.

L'importo complessivo dell'intervento di urgenza e di quello di somma urgenza non può superare la somma di 50 milioni.

ART. 33 - LAVORI DI URGENZA

Quando ricorrano motivi tali da non consentire il ricorso alle normali procedure di affidamento si attivano le procedure per l'affidamento di lavori "urgenti".

Questi affidamenti devono essere sempre preceduti da ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell'art.69 del R.D. 25.5.1985, N. 350.

Successivamente è compito del dirigente redigere il processo verbale in cui siano descritti, in modo succinto e preciso, i guasti avvenuti e le conseguenze provocate dagli eventi determinanti, facendo anche cenno alle cause che li hanno prodotti e i modi per ripararli.

Il verbale corredato da una perizia deve essere proposto alla Giunta Municipale perché ne deliberi l'esecuzione, a norma dell'art.67 del predetto Regio Decreto 350/1985.-

Gli interventi di urgenza saranno affidati con gara di cottimo fiduciario, applicando oltre le disposizioni normative vigenti anche le prescrizioni del Regolamento approvato con deliberazione commissariale N. 64 del 25.11.1996.

ART. 34 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

Nei casi in cui ricorrono gli estremi e le circostanze della somma urgenza, per cui è necessaria l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi senza possibilità di adozione di altre misure cautelari idonee ad evitare la situazione di pericolo, senza ricorrere alle normali procedure di affidamento, si procede con il sistema della "somma urgenza".

Detti lavori saranno sempre preceduti da ordinanze sindacali, ai sensi dell'art.70 del R.D. 25.5.1895,n. 350 qualora ricorrano i motivi.-

Il dirigente competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente Regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, ai sensi del sostituito dall'art.44 della Legge Regionale 12.01.'93,n.10.

Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione, con qualsiasi mezzo.-

Entro il più breve termine e comunque non più tardi di 10 giorni dall'avviso, il dirigente deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.-

Nel termine di cui all'art.23 del D.L. 2.3.1989,n.66, convertito nella Legge 26.4.1989,n.144, la Giunta approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.-

Gli interventi di somma urgenza saranno affidati a trattativa privata, seguendo le procedure descritte nel regolamento speciale.

ART. 35 – LAVORI IN ECONOMIA.-

I contratti in economia attengono a negozi di limitato valore economico e di pronta esecuzione; per tale ragione l'iter va posto in essere senza ricorso alle normali procedure contrattuali disciplinate dal presente regolamento.

L'affidamento avviene a trattativa privata.

Le modalità di conclusione dei contratti in economia, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese, la competenza all'adozione degli atti a rilevanza esterna e delle deliberazioni, la responsabilità, i controlli e quant'altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, saranno disciplinati in apposito regolamento e le norme del presente regolamento, ove necessario, hanno valore di disciplina integrativa e suppletiva.-

In particolare, possono essere eseguiti in economia gli acquisti, le forniture e i servizi (DPR 478/985), nonché quelli che pur se ripetitivi per importi e quantitativi modesti per i quali non sia stato possibile effettuare una idonea programmazione, fermo restando che sono vietate le suddivisioni artificiose dei progetti o delle forniture di beni e dei servizi.

Possono eseguirsi in economia anche le forniture, provviste, servizi che a seguito di scadenza di contratto o nel caso di scioglimento anticipato, sia necessario ed opportuno proseguire per assicurare il funzionamento degli Uffici, a prezzi, patti e condizioni determinati dal contratto.

ART. 36 - ALTRI CONTRATTI

L'Amministrazione comunale e per essa i dirigenti, cui spetta la fase gestionale e di attuazione della programmazione politico - amministrativa, può disporre di altre forme di contrattazione più o meno ricorrente.

Si inseriscono in questa specifica voce la seguente fattispecie di rapporti: la transazione, le convenzioni, il comodato, la concessione a terzi, la locazione di beni strumentali.



36/1 - LA TRANSAZIONE. - In casi particolarmente complessi e quando una simile iniziativa tende a porre fine a fatti di contenzioso instaurati nel tempo allo scopo precipuo di non aggravare il bilancio comunale di ulteriori spese (interessi, rivalutazione monetaria, etc.) e quando l'Amministrazione ne possa trarre, comunque, un beneficio rilevante, nel rapporto con terzi può proporsi ed adottarsi un atto di transazione, che chiuda di fatto la questione insorta.

La transazione è regolata dalle norme del codice civile facenti capo all'art.1965 e seguenti.

36/2 - LE CONVENZIONI - Con questa forma di contratto l'amministrazione attiva la procedura, in applicazione dell'art.24 della Legge n. 142/90, per il raggiungimento di una maggiore efficienza correlata ad un minore dispendio di risorse e di energie anche finanziarie.

36/3 - IL COMODATO – Forma di contratto a cui l'Amministrazione può ricorrere quando deve affidare la conduzione di un bene mobile o immobile che il conduttore deve servirsene per un uso determinato, specifico e a termine.

Al momento della concessione, contestualmente all'atto amministrativo che concede il comodato, deve approvarsi lo schema del foglio di patti e condizioni, da stipularsi a scrittura privata.

Il comodato è regolato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

36/4 - LA CONCESSIONE A TERZI - Rappresenta una forma di contratto cui l'Amministrazione può ricorrere per gestione di servizio pubblico, quali i servizi con carattere di privativa (trasporti funebri – trasporto carni macellate, etc.)

In questo caso il servizio sarà svolto da un soggetto privato e il rapporto tra ente e concessionario sarà regolato da una convenzione - contratto in cui saranno indicati le modalità di gestione.

Il contratto di concessione, fatte salve eventuali norme speciali, è disciplinato dall'art.882 del codice civile.

La scelta del privato contraente avverrà tramite gara di asta pubblica.

36/5 - LA LOCAZIONE DI BENI STRUMENTALI. - Nel caso in cui il Comune, in quanto ente erogatore di servizi, per il normale svolgimento della sua azione amministrativa abbia bisogno di attrezzature e materiali, può decidere di adottare il sistema della locazione dei beni specie per ciò che attiene la strumentalizzazione informatica o elettronica in genere.

Con la locazione l'Amministrazione, dietro il pagamento di un canone, acquisisce il diritto di godimento e di sfruttamento di tutti i mezzi impiegati e di proprietà della ditta per un tempo determinato, entro il quale la ditta è tenuta ad effettuare:

- l'impianto e la installazione
- la messa in funzione
- l'addestramento del personale.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi di riparazione.

Le ulteriori possibili condizioni di contratto, saranno stabilite, di volta in volta, nel Capitolato d'onori o nella determinazione a contrarre.

Alla fine della locazione o durante il corso della stessa, l'Amministrazione ha la facoltà di restituire tutto ciò che ha preso in locazione.

La restituzione, salvo che non sia stato pattuito diversamente, dev'essere preavvisata almeno tre mesi prima della naturale scadenza del rapporto locativo previsto in contratto.

A decorrere dalla data di scadenza del termine indicato per il ritiro del materiale locato, non saranno più dovuti e corrisposti alla ditta i canoni rispettivi.

L'Amministrazione risponde soltanto dei danni gravi arrecati agli strumenti e agli attrezzi presi in locazione dopo la installazione e la messa in funzione degli stessi, ma non può rispondere di danni causati alle macchine per effetto dell'usura o per difetti o imperfezioni di costruzione.

Nel caso in cui la locazione interessa apparecchiature informatiche, il responsabile del procedimento è tenuto ad applicare e ad uniformare le sue decisioni al contenuto del D.P.C.M. n.452 del 6.8.1997.

36.6 - LA GESTIONE DIRETTA - Per la gestione dei servizi pubblici locali, oltre alle modalità di scelta del contraente previsti negli articoli precedenti, in attinenza alle disposizioni normative in vigore, l'Amministrazione nell'attuazione del suo programma politico – amministrativo può optare per la gestione diretta di servizi pubblici locali, nel caso di prestazioni di servizi particolari e di grossa rilevanza, destinati alla produzione di servizi atti a promuovere sviluppo sociale, operando conformemente alle disposizioni legislative di riferimento (art.22 – comma 3° - della Legge n.142/90, modificato dalla legge n.127/97).

Tali possibilità si attuano attraverso la costituzione di:

1. “Aziende Speciale”, regolamentata dall'art.23 della legge n.142/90;
2. “Istituzione” così come previsto dalla Legge n.142/90 – artt.22 e 23;
3. Società a responsabilità limitata (S. r. L.), regolamentata dall'art.22 della Legge



n.142/'90, come modificata dalla Legge n.127/97;

4. Società per azione (S.p.A.), prevista dall'art.12 della Legge n.142/'90.
5. Consorzio, secondo quando stabilito dall'art.25 della legge n.142 dell'8.6.1990 e successive modifiche ed integrazioni.-

Nella gestione associata di uno o più servizi i rapporti saranno regolati da una convenzione, mentre l'ordinamento sarà disciplinato da un apposito statuto.

TITOLO VII - L'APPALTO di FORNITURE (NORME COMUNI)

L'appalto delle forniture di beni di importo uguale o superiore a 130 mila ECU è disciplinato dagli art.65 e seguenti della L. r. n.10/'93 e della normativa nazionale e comunitaria di cui al D. Lgs. n. 358 del 27.7.1992.

L'affidamento degli appalti di pubbliche forniture di beni di importo inferiore a 130 mila ECU è disciplinato dalle norme della contabilità generale dello Stato, mentre per l'affidamento degli appalti di pubblici servizi è disciplinato dall'art.19 della L. r. 4/'96 e successive modifiche.

ART. 37 – PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Alla redazione dei capitolati, del disciplinare ed altri elaborati anche tecnici per la fornitura di beni e servizi provvedono i Settori e gli Uffici preposti alla gestione di servizi, in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza o ai quali è destinata la fornitura.

Le perizie, capitolati e disciplinari devono essere redatte con adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati dal Dirigente del Settore competente con la relativa proposta di deliberazione o di determinazione.

Per le procedure di aggiudicazione indicate nel precedente articolo e per le successive fasi necessarie per addivenire alla stipula del contratto saranno attuate con le procedure di cui ai precedenti titoli e capi.

L'Ufficio preposto alla compilazione del Capitolato, oltre a riportare in esso le condizioni e le clausole degli articoli che precedono deve prevedere l'ammontare eventuali penalità da applicare, nonché le modalità di pagamento.

Nei contratti di fornitura di beni e servizi che abbiano carattere di somministrazione, cioè che si eseguono con periodicità in relazione ai consumi, il rapporto, indipendentemente dal valore si intende esaurito nell'arco di tempo stabilito per la conclusione della fornitura.

ART. 38 – PENALITA'

Nei contratti di fornitura, la ditta se ne ricorrono le condizioni, è assoggettata all'applicazione della penalità quando rinvolge in una delle seguenti cause:

- a) esegua la fornitura in ritardo;
- b) esegua la fornitura parzialmente o ripresenti con ritardo, rispetto al termine stabilito, la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata al momento della consegna;
- c) quando seppur abbia consegnato la merce, non ha attivato o resta inutilizzata negli uffici o nei magazzini del comune.

38.1 - CALCOLO DELLE PENALITA' - Nel caso in cui l'appaltatore è assoggettato all'applicazione delle penalità, questa sarà applicata nella misura percentuale sotto prevista quando si rende inadempiente circa il rispetto delle condizioni di cui sopra, per cui si avrà:

- ◇ ipotesi della lettera a), il fornitore sarà sottoposto alla penalità fissa del dieci per cento e l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare l'intera cauzione.
- ◇ caso di cui alla lettera b), alla multa progressiva nelle seguenti proporzionali:
 - 1) il 2 per cento per il ritardo fino a 10 giorni;
 - 2) il 4 per cento per il ritardo fino a 30 giorni;
 - 3) il 10 per cento per il ritardo oltre il 40 giorni e oltre.
- ◇ per le condizioni indicate alla lettera c) dopo il quindicesimo giorno, l'Amministrazione potrà procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata, per conto e rischio del fornitore.

38.2 - MODALITA' DI APPLICAZIONE - Le penalità a carico della ditta inadempiente si applicano:

- a) sull'intero ammontare della fornitura se trattasi di mancata esecuzione totale;
- b) sull'importo della quantità non consegnata in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento della consegna;
- c) sull'importo della merce nel caso di mancato ritiro.

L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa.

ART.39 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il pagamento delle forniture sarà eseguito secondo le norme della contabilità generale dello Stato, delle leggi e regolamenti speciali.



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

Le provviste e le lavorazioni saranno comprovate dai verbali di accettazione e ove previsto espressamente, dal collaudo, sui quali dovranno essere riportati gli estremi delle richieste di carico.

I pagamenti sono disposti dopo l'effettuazione concreta della fornitura, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna, a presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.

In particolare, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato:

- in unica soluzione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto;
- per ciascun lotto, quando la consegna dei beni è frazionata in lotti;
- per ciascuna rata completa, quando la consegna è prevista in più soluzioni;
- per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna è relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione;
- alla fine di ciascun periodo stabilito contrattualmente, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni.

TITOLO VIII ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE

ART. 40- LA COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI

L'Amministrazione può acquistare dal mercato immobiliare gli stabili necessari alle finalità del Comune, dopo avere accertato la convenienza del prezzo.

Salva diversa e motivata deliberazione della Giunta, i beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della stipulazione del contratto.

Il prezzo del bene da acquistare deve essere valutato e dichiarato congruo dall'Ufficio Tecnico comunale.

Nell'acquisto di beni immobili è ammessa la trattativa privata, ove possibile, preceduta da gara ufficiosa, considerata la specificità dell'oggetto del contratto in corrispondenza delle finalità da perseguire.

Qualora si proceda a pubblici incanti o ad altre forme di gara si applicano le disposizioni concernenti gli appalti.

ART. 41 - BENI IMMOBILI ALIENABILI

Ai sensi dell'art.12 – comma 2 – della Legge n.127/97 (Bassanini bis) possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune e quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.

Per i beni demaniali l'eventuale alienazione deve essere preceduta da motivato provvedimento di sdemanializzazione, in deroga alle norme di cui alla legge 783/1908 e successive modifiche ed integrazioni nonché al Regolamento approvato con R.D. 454/1909.

ART. 42 -PREZZO DI VENDITA E SCELTA DEL CONTRAENTE

La determinazione del prezzo di vendita, a corpo o a misura, è preceduta dal parere di valutazione e di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Alla alienazione di beni immobili si procede mediante asta pubblica.

La trattativa privata è ammessa, in via eccezionale, soltanto per immobili di limitata importanza e di modesto valore o quando gli esperimenti dell'asta pubblica o della licitazione privata siano andati deserti o siano risultati negativi, per due volte consecutive.

Sono fatti salvi i diritti di prelazione previsti dalla legge, da precisarsi nel bando di gara, e che devono essere esercitati con riferimento al prezzo corrispondente al risultato della gara stessa.

L'aggiudicazione è condizionata, sospensivamente, all'esercizio dei diritti di prelazione.

Sono fatte salve le disposizioni di legge relative alla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La vendita di beni mobili fuori uso, deve avvenire per asta pubblica, fatta salva la vendita relativa a piccole quantità e riferita ad oggetti di modesto valore, per i quali si procederà a mezzo di trattativa privata, ove conveniente, previa gara ufficiosa.

In tutti i casi quando si tratta di alienazione, il valore del bene relativo deve essere indicato nel bilancio di previsione annuale e pluriennale sulla base di stima di massima effettuata dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 43 – ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

L'Amministrazione può acquistare dal mercato immobiliare gli stabili necessari alle finalità del Comune, dopo avere accertato la convenienza del prezzo.

Salva diversa e motivata deliberazione della Giunta, i beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della stipulazione del contratto.

Il prezzo del bene da acquistare deve essere valutato e dichiarato congruo dall'Ufficio Tecnico comunale.

Nell'acquisto di beni immobili è ammessa la trattativa privata, ove possibile, preceduta da gara ufficiosa, considerata la specificità dell'oggetto del contratto in corrispondenza delle finalità da perseguire.

Qualora si proceda a pubblici incanti o ad altre forme di gara si applicano le disposizioni concernenti gli appalti.



Città di Canicattì – Regolamento Generale dei Contratti

ART. 44 - IMMOBILI NON ABITATIVI - SCELTA DEL CONDUTTORE

La locazione di beni immobili comunali, di norma, ha luogo:

- ✓ per pubblici incanti od asta pubblica;
- ✓ per licitazione privata quando tale risulti più vantaggiosa;
- ✓ per trattativa privata, in via eccezionale, con particolare riferimento ai casi di locazione ad associazioni senza fine di lucro, a carattere socio - culturale, assistenziale, politico, sindacale o con altri scopi di carattere pubblico o generale, ovvero di locazione ad Enti Pubblici.

Per le forme e le modalità di espletamento delle procedure per la scelta del conduttore si rinvia alle disposizioni per gli appalti.

Il bando deve contenere l'esatta indicazione del canone base, determinato in base ai valori di mercato, e tutte le clausole che costituiscono il contenuto del contratto.

In particolare il bando deve indicare le destinazioni d'uso annesse e conformi alla tipologia dell'immobile.

Il verbale di aggiudicazione della gara in caso di asta pubblica o licitazione privata può far luogo dello stesso contratto.

In caso di rinuncia scritta da parte del primo aggiudicatario subentrerà il titolare dell'offerta immediatamente successiva.

La decorrenza del contratto coincide con la consegna dell'immobile, secondo quanto viene fatto risultare da apposito verbale.

ART. 45 - LOCAZIONI DEL PATRIMONIO ABITATIVO

Il patrimonio comunale abitativo è destinato al soddisfacimento del fabbisogno di alloggi.

Le locazioni relative, salvi motivati casi eccezionali, vengono stipulate dopo pubblici concorsi e seguendo l'ordine di apposite graduatorie.

La materia è regolata dalle leggi speciali statali e regionali, nonchè da eventuali regolamenti speciali comunali, alle quali fonti viene fatto rinvio.

TITOLO IX IL CONTRATTO DI APPALTO

CAPO I LE FASI PROCEDURALI

ART. 46 - COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE.-

Il Segretario Generale, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale riservata ai dirigenti, sovrintende e coordina lo svolgimento attività negoziale disciplinata dal presente regolamento.

Per procedimenti contrattuali interessanti più settori il Segretario Generale promuove - ove occorra, la riunione dei dirigenti interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.-

Per tutta l'attività di coordinamento, per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente regolamento, il Segretario Generale si avvale dell'Ufficio preposto all'attività dei contratti.

ART. 47 – IL SEGRETARIO GENERALE – COMPITI IN MATERIA DI CONTRATTI

Al Segretario Generale, che osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile, nella fase di formazione del procedimento contrattuale compete:

- a) ricevere il contratto, in quanto egli è l'unico ufficiale rogante del Comune e ne esercita le funzioni a norma di legge. In caso di suo impedimento o di assenza i contratti sono rogati da chi legittimamente lo sostituisce. Il Sindaco, con determinazione motivata, può richiedere che il rogito sia effettuato da un notaio.-
- b) richiedere la registrazione fiscale, entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di stipula e repertoriazione del contratto;
- c) la tenuta e la cura del repertorio sul quale sono annotati, giorno per giorno ed in ordine strettamente cronologico progressivo, tutti i contratti stipulati dal Comune.

ART. 48 - DIRITTI DI ROGITO

I diritti di segreteria sono obbligatori e gravano sul privato contraente, senza possibilità di deroga.

Il Segretario Generale del Comune partecipa al riparto dei proventi, nella misura stabilita dalle norme vigenti.-

La riscossione dell'importo dei diritti di segreteria che avverrà a mezzo di versamento, utilizzando il bollettino di c.c. postale intestato al Comune di Canicattì o tramite la Tesoreria comunale o l'Economo comunale.

Il versamento dei diritti deve avvenire prima della stipula del contratto; ciò deve risultare da apposito registro dei diritti e sarà cura dell'ufficio contratti custodirlo ed aggiornarlo ogni qualvolta avviene un introito.-

Il diritto di rogito si applica a tutti i contratti, nessuno escluso.

Al calcolo dei diritti di segreteria, nella misura prevista, da applicare ad ogni singolo contratto di appalto provvede l'Ufficio contratti.

ART. 49 - IL SETTORE CONTRATTI E GARE DI APPALTO

Nel procedimento amministrativo riferito all'attività contrattuale, sono di competenza dell'Ufficio Contratti tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti, fino alla stipula e alla trasmissione del contratto al Settore o Ufficio competente per l'esecuzione.



Il responsabile, applica le disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e pubbliche forniture di beni e servizi, sia nella fase del precontratto che in quella successiva.

49.1. – FASE PRECONTRATTUALE - L'Ufficio contratti, in questa fase, in particolare, è responsabile dei seguenti procedimenti e adempimenti:

- controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine ai bandi di gara, apponendo il visto entro 5 gg. dal ricevimento dei bandi e ne predispone l'atto amministrativo di approvazione;
- cura l'invio per la pubblicazione dello stesso nei modi stabiliti dalla legge, entro 10 gg. dal ricevimento dell'avviso di avvenuta adozione;
- provvede a dare comunicazione al Sindaco e agli organi interessati dell'avvio del procedimento;
- provvede a stilare l'invito alla gara e la sua diramazione nelle forme di legge nonché provvede al deposito del bando e l'eventuale rilascio di copie, a richiesta degli invitati;
- cura la predisposizione degli atti che immediatamente precedono e seguono la gara stessa;

49.2 – FASE POST CONTRATTUALE - In questa fase, l'ufficio contratti cura:

- a) il rilascio agli intervenuti e agli uffici interessati di tutte le altre copie del contratto rendendoli, conformi all'originale "per uso amministrativo";
- b) predisporre la copia da presentare all'Ufficio registro rendendola conforme all'originale, ed opponendo la dizione "per uso registrazione".-
- c) rilascia alla parte contraente privata copia integrale del contratto completa di data della stipula, del numero di repertorio e degli estremi di registrazione fiscale.-
- d) la trasmissione delle copie occorrenti al Dirigente stipulante e agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti stessi nel termine di gg. 10 dalla registrazione avvenuta.
- e) l'aggiornamento del repertorio.-

Nei casi di urgenza o di consegna anticipata, eccezionalmente, può essere rilasciata copia dopo la firma e la repertoriazione del contratto, con scritta la frase "in corso di registrazione".

Ulteriori copie conformi all'originale possono essere rilasciate alle parti su preventiva richiesta e previo pagamento di diritti e bolli.-

CAPO II - IL CONTRATTO

ART.50- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto, che nella fase della stesura deve rispondere alle seguenti condizioni, costituisce la fase conclusiva del procedimento riferito alla scelta del contraente.

In base a ciò si specifica quanto segue:

50.1 - Rappresentanza: L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 51 - 3° comma Legge 142/90, nel contratto di appalto sarà rappresentata da personale dipendente avente la qualifica dirigenziale, mentre per conto della ditta interviene colui il quale è titolato a rappresentarla, dopo aver comprovato la propria legittimazione, la propria identità nei modi di legge e la capacità giuridica a contrarre.

Per opportunità e al fine di snellire ed accelerare quanto più possibile l'iter della stipula del contratto, si stabilisce che l'Amministrazione sarà rappresentata sempre dal Dirigente del Settore Affari Generali, che agirà per nome, per conto e nell'interesse della stessa.

In assenza del Dirigente preposto ne farà le veci il Dirigente più anziano per servizio.-

50.2 – Stipula: Il contratto di appalto di lavori pubblici, di forniture di beni e servizi, deve essere stipulato entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione delle procedura certificativa.

50.3 – Forma: Il contratto di appalto va stipulato in forma pubblico - amministrativa, mentre possono essere stipulati a scrittura privata i seguenti altri contratti:

- quelli che concludono una trattativa privata;
- quelli di locazione;
- quelli di concessione e rinnovo cimiteriali;
- quelli di concessione di presa di acqua;
- tutti i contratti il cui valore al netto di I.V.A. sia uguale o inferiore a 10 milioni.

Il contratto a scrittura privata sarà stipulato tra il Dirigente e la ditta appaltatrice in uno dei modi previsti dall'art.17 del R.D. n.2440/1023.

50.4 - Rinnovo: Il rinnovo tacito dei contratti è espressamente vietato; pertanto, in considerazione di ciò, ogni contratto deve riportare inequivocabilmente la data di inizio quella della fine dei lavori o della fornitura di beni e di servizi.

50.5 - Cessione: I contratti stipulati dal Comune non possono essere ceduti, pena la nullità degli stessi.



In caso di inadempienza da parte del privato contraente, l'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto e l'incameramento della cauzione prestata a garanzia.

CAPO III - IL SUB APPALTO

ART.51 - SUBAPPALTO

Il sub - appalto, a norma dell'art.18 della Legge 19.03.'90,n.55 e successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni dell'art.46 della l. r. n.21 del 29.4.1985, è ammesso ed è consentito solo ed esclusivamente nelle ipotesi contemplate nella norma pre - richiamata.-

L'Amministrazione deve indicare nel progetto e nel bando di gara la tipologia/e dei lavori che possano essere concessi in sub - appalto o cottimo, con indicato l'importo relativo.

La espressione di volontà da parte dell'aggiudicatario di procedere a subappaltare determinati lavori deve comunque essere manifestata contestualmente alla presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui l'impresa al momento della presentazione dell'offerta non abbia manifestato la volontà di procedere al subappalto di opere o lavori nell'ambito di un determinato contratto non sarà più possibile attivare o invocare tale procedura.

Successivamente l'appaltatore è tenuto ad inoltrare al Comune istanza circostanziata e documentata, necessaria per il rilascio del nulla osta.-

L'autorizzazione o il nullaosta al subappalto è di competenza della Giunta Municipale che vi provvederà con apposita deliberazione, su proposta del Dirigente del settore interessato all'appalto.

Circa i pagamenti da corrispondere al subappaltatore è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate, via corrisposti, con la indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nella procedura del subappalto rimane invariata la responsabilità del contraente principale, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali nei confronti della stazione appaltante.

Il subappalto non autorizzato è privo di ogni effetto nei confronti dell'A.C. che può - in relazione alla sua consistenza - costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa sulla cauzione prestata.

TITOLO X

LA TRATTATIVA PRIVATA E PROCEDIMENTO RELATIVO

CAPO I CRITERI GENERALI

ART. 52 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità di procedimento regolamentare per la disciplina del procedimento di affidamento di lavori e pubbliche forniture quando si procede con la trattativa privata.

Il regolamento viene adottato per dare compiuta attuazione alle disposizioni vigenti ed in particolare all'art.12 - 2° comma della L. r. n.4 dell'8.1.1996, modificato dall'art.14 della L. r. n.22 del 6.4.1996 e dall'Art.8 della L. r. 16.10.1997,n.39 e successive modifiche ed integrazioni.

La finalità è quella di regolamentare l'istituto e lo svolgimento della Trattativa privata, quando ne ricorrono le condizioni, con procedure e principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 53 – ISTITUZIONE DELL'ALBO

Per dare attuazione al presente Regolamento, per snellire e rendere agevole l'espletamento della trattativa privata, anche in considerazione del carattere dell'urgenza che la contraddistingue, è opportuno istituire l'Albo delle ditte di fiducia del Comune di Canicattì, al fine di possibili appalti di lavori o forniture da affidare a trattativa privata.

Pertanto, col presente regolamento si stabilisce quanto segue:

- l'Albo delle imprese di fiducia per il cottimo fiduciario, istituito con deliberazione commissariale n.64 del 25.11.1996 e successivi aggiornamenti, agli effetti del presente regolamento, a far data dell'entrata in vigore del presente, viene esteso anche agli appalti di lavori pubblici da conferirsi a trattativa privata perciò il Regolamento dei cottimi viene così ridenominato:
"Regolamento per l'affidamento di lavori pubblici da conferire mediante cottimo fiduciario e a trattativa privata."
- Si istituisce l'Albo fornitori dei beni e dei prestatori di servizi che sarà distinto per categorie e tipologie merceologiche, come da tabella sinottica allegata.
- Si istituisce, altresì, il registro delle trattative private, al fine di dare attuazione all'art.12 - comma 2° della L. r. n.4/'96, che, tenuto e strutturato secondo le esigenze dell'ufficio contratti, dovrà comunque contenere:
 - la ragione sociale della ditta appaltatrice;
 - l'oggetto dei lavori affidati;
 - l'importo e la data dell'affidamento.

Nell'albo saranno inserite sia le ditte individuali e qualsiasi tipo di società, aventi sede nell'ambito regionale, purché iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

In sede di prima applicazione, pertanto, la formazione dell'Albo sarà preceduta da pubblicazione di apposito avviso da effettuare all'Albo pretorio di questo Comune e nella G.U.R.S.-

Il costituendo Albo, formato in categorie e classi merceologiche, tra l'altro, comprenderà 3 sezioni, in ognuna delle quali saranno inseriti rispettivamente:

- a) nella 1 sezione solo le ditte locali;
- b) nella 2 sezione le ditte con sede nell'ambito territoriale della provincia di Agrigento;
- c) nella 3 sezione tutte le ditte che hanno fatto pervenire richiesta di iscrizione.

Nella diramazione degli inviti per contratti di importi minimi e comune del valore non superiore a €. 5 milioni o nel caso di lavori di urgenza o urgenza, il responsabile del procedimento dovrà procedere esclusivamente rispettando il principio della territorialità.

In funzione di quanto detto in precedenza, mancando il numero delle ditte a cui rivolgere l'invito nella sezione di cui al punto a), questo si può estendere alle ditte incluse nella sezione due e così via procedendo.

ART. 54 - MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

I richiedenti saranno iscritti nelle categorie e per la tipologia merceologica risultante dal certificato prodotto o per quelle categorie che le stesse ditte hanno dichiarato espressamente l'iscrizione.

Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza in bollo corredandola con i documenti e certificati seguenti:

54.1 - DICHIARAZIONE, resa dal titolare o il legale rappresentante delle Società, con la quale si attesti:

- a) La sede legale, il domicilio fiscale, il numero di partita IVA e di codice fiscale della ditta;
- b) di essere in regola riguardo:
 - ✓ b/1) alla posizione INPS, INAIL e con gli obblighi ed i versamenti previdenziali ed assicurativi;
 - ✓ b/2) agli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti;
 - ✓ b/3) agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali.
- c) che nell'esercizio delle attività professionali non ha commesso errore grave;
- d) che non ha reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni per concorrere all'appalto.
- e) di non trovarsi in uno dei casi di incapacità e di possedere la capacità giuridica di poter contrarre con la pubblica Amministrazione.

54.2 - CERTIFICATI, da produrre necessariamente, fermo restando che nella fase di prima costituzione e di prima iscrizione dell'Albo, non è ammesso l'istituto dell'autocertificazione:

A) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta;

B) Cancelleria del tribunale competente - sezione società commerciali - per le società - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

C) Cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare - per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto B) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, nè sussiste concordato preventivo;

D) Casellario generale giudiziale, riferito:

- **Ditte individuali** al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, ove esistenti;

- **Società** di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, va presentato:

- a) per tutti i direttori tecnici;
- b) per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- c) per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- d) per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

E) Iscrizione nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (solo ed esclusivamente per le cooperative) –

I certificati di cui ai punti B) e C) ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della Legge n.580/'93 possono essere sostituiti dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese.-

ART. 55 – EFFETTO DELL' ISCRIZIONE

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente e costituisce condizione imprescindibile ed essenziale per la partecipazione delle ditte a gare di trattativa privata nelle relative tipologie merceologiche.

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni avvenute circa i requisiti, l'organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno.



A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Le imprese già iscritte sono tenute, in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione, ma devono presentare di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non sono venute meno la capacità e i requisiti per i quali ha chiesto l'iscrizione in prima istanza.

L'impresa che per 3 anni di seguito non presenta la dichiarazione di conferma del suo "status" alla scadenza del 3° anno, senza alcun preavviso o informazione sarà cancellata dall'Albo. Una nuova iscrizione può essere effettuata riproducendo tutta la documentazione e seguendo la procedura prevista dal regolamento.

In corso d'anno si può procedere alla sospensione o alla cancellazione dall'albo delle ditte nei confronti delle quali si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.62 – punti 63.1) e 63.2) del presente regolamento.

ART. 56 –LA SOSPENSIONE O LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO - (Casi che la determinano) - I casi che possono determinare la sospensione o la cancellazione dall'Albo sono elencati di seguito:

56.1 – LA SOSPENSIONE - L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- A. sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- B. siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- C. siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti e irregolarità nell'esecuzione dei lavori o della fornitura;
- D. condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- E. negligenza nell'esecuzione dei lavori o della fornitura;
- F. infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- G. inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.55.

Nel caso di cui al punto B) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o del direttore tecnico, se esiste, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi contemplati ai precedenti punti D), E) ed F) deve determinare la durata della sospensione.

56.2 – LA CANCELLAZIONE - Sono cancellati dall'albo gli iscritti nei confronti dei quali si sia verificato uno dei seguenti casi:

- I. grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori o nella fornitura;
- II. condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo;
- III. emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- IV. fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- V. domanda di cancellazione all'albo tenuto preso la C.C.I.A.A. competente o abbia perso i requisiti per mantenere l'iscrizione stessa;
- VI. recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri D), E), F) e G) dell'articolo precedente.
- VII. abbia rinunciato ad un appalto o forniture, senza giustificato motivo
- VIII. non abbiano assolto con puntualità e diligenza alle obbligazioni derivanti dal contratto;
- IX. abbia tenuto nella partecipazione alle gare, nella formulazione delle offerte, nell'esecuzione dell'appalto o della fornitura o del servizio un comportamento tale che abbia fatto motivatamente cessare il rapporto di fiducia.

Nei casi di cui ai numeri I), II) e III) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

56.3 - LA COMUNICAZIONE - I provvedimenti adottati ai sensi dell'art.56, punti 56.1) e 56.2), devono essere preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

CAPO II - LA TRATTATIVA PRIVATA

ART. 57 - AMMISSIBILITA' alla TRATTATIVA PRIVATA

La trattativa privata, nel comparto dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture, è ammissibile fino alla concorrenza massima degli importi previsti dalle norme vigenti al momento della indizione della gara.

Gli atti amministrativi che indicano la gara di trattativa privata vanno adeguatamente motivati e devono essere suffragati dal parere del dirigente del settore interessato e dal Segretario Generale, previsti dall'art.8 della L. r. n. 39 del 16.10.1997., in virtù del quale si può procedere alla trattativa:

- nei casi di necessità
- nei casi di urgenza



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

- nel caso di non programmabilità preventiva.

Le tre condizioni possono non essere necessariamente concomitanti, ma possono interreagire separatamente per cui per la trattativa privata basta che si verifichi la presenza di una sola delle tre condizioni.

Sempre entro i limiti prescritti dalla norma vigente in materia, è possibile attivare la trattativa privata anche in presenza delle condizioni e prescrizioni di cui all'art.41 del R.D. N. 827/24.

ART. 58 - LAVORI DI SOMMA URGENZA E LAVORI IN ECONOMIA

Quando ricorrono le condizioni e l'Amministrazione adotta provvedimenti dichiarati di "somma urgenza", fermo restando la normativa specifica, gli affidamenti vengono effettuati a trattativa privata e sono vincolati all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

Lo stesso vale per le opere e forniture riconducibili all'esecuzione dei lavori in economia, per cui in questi casi, trattandosi di importi minimi, dev'essere rispettato l'ambito territoriale delle imprese per quelle forniture e per quei lavori che non eccedono l'importo di € 5.000.000.-

CAPO III –COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 59 - COMPETENZA DEGLI ORGANI

Nell'ambito di azione del presente regolamento sulla trattativa privata le competenze sono così distribuite e circoscritte:

59.1 - IL SINDACO, ai sensi dell'art.12 della L. r. n.4/'96, compete l'indizione di gara a trattativa privata per l'affidamento di lavori e forniture comunque entro il limite di €50 milioni,

59.2 - La GIUNTA MUNICIPALE, in forza della generale regola contenuta nell'art.15 della L. r. n.44/'91, richiamato dall'art.41 della L. r. n.26/'93, dispone l'indizione della gara a trattativa sia per lavori che per forniture quando gli importi sono compresi tra 50 milioni e fino a 100 mila ECU, applicando le procedure previste dal presente regolamento.

59.3 - AL DIRIGENTE - CAPO SETTORE, competono tutti gli atti consequenziali dopo l'indizione della gara e quindi la sua fase antecedente (diramazione degli inviti, l'espletamento, l'aggiudicazione, etc.) e le risultanze conclusive (verbale) che vanno sottoposte per la " PRESA DI ATTO " agli stessi organi che hanno promanato l'atto di indizione della gara.

Con la presa di atto, si procederà ad impegnare la spesa, ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. n.77/'95 e successive modifiche ed integrazioni. La presa di atto costituisce accettazione del risultato della gara.

CAPO IV - PROCEDIMENTO di GARA nella TRATTATIVA PRIVATA (Procedura – Inviti – Gara)

ART.60 - IL PROCEDIMENTO - In tutti i casi, quando si deve procedere con la trattativa privata, deve espletarsi "gara informale" tra ditte inserite all'Albo fornitori, iscritte nella classe e nella sezione di competenza.

Alla gara di cui sopra devono essere invitate almeno 5 (?) ditte, sulla base dell'ordine di iscrizione e con il criterio della rotazione e dello scorrimento.

60.1) – INVITI - L'invito a presentare offerta può essere spedito:

- a) a mezzo di raccomandata postale;
- b) tramite fax o telegramma;
- c) notificato dal messo comunale;
- d) in forma telegrafica;
- e) avviso telefonico.

La modalità di invito prevista dal punto e) si applica solamente in casi di estrema urgenza o in presenza di eventi imprevedibili, tali da non consentire la utilizzazione di uno dei sistemi di recapito dell'invito prima esposti; in questo caso, in questo caso l'Ufficio deve trascrivere apposita nota che, datata e sottoscritta, deve essere allegato agli atti.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità dell'Amministrazione di invitare soggetti non iscritti nei seguenti casi, indicando nel provvedimento amministrativo i motivi di effettuazione della gara con un numero inferiore di imprese:

- quando l'esperimento è andato deserto per due volte;
- quando nella categoria non risulta iscritta nessuna ditta o nella stessa categoria risultino iscritti un numero insufficiente (inferiore a 5) di ditte
- quando la prestazione di un servizio, fornitura o l'esecuzione di uno specifico lavoro non può che essere effettuato da un solo soggetto.

Alla gara possono partecipare solamente le ditte invitate.

60.2) TERMINI - Le richieste di offerta devono essere spedite tutte contemporaneamente almeno 5 giorni utili



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti
pria dal termine fissato per l'apertura delle offerte.

Alle ditte invitate dev'essere richiesta dichiarazione, con firma autenticata, attestante che non sono venute meno e persistono ancora, alla data di celebrazione della gara, le condizioni e i requisiti richiesti per la iscrizione all'Albo, fermo restando che il responsabile del servizio può chiedere, caso per caso, tutta la documentazione che riterrà utile e necessaria anche nella fase successiva all'aggiudicazione.

Il plico contenente l'offerta deve pervenire improrogabilmente entro i termini fissati nell'invito, per i quali non è ammessa alcuna deroga.

Nell'affidamento di lavori, la trattativa privata dev'essere effettuata invitando solo ditte inserite nell'Albo della imprese di fiducia istituito per il cottimo fiduciario.

60.3) METODO DI GARA - La procedura di aggiudicazione da applicare per l'appalto tramite trattativa privata è quella prevista dall'art.2 - 2° comma - della L. r. n.21 del 5.9.1998, mentre l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso previsto dall'art.1 - 1 comma - lett. a), della Legge n.14/73.-

CAPO V – SERVIZI ESCLUSI

ART. 61 - I SERVIZI ESCLUSI, dall'applicazione delle norme sulla trattativa privata dettate dal regolamento sono escluse le seguenti prestazioni:

61.A) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – per i quali si rinvia alle vigenti disposizioni contenute nell'art.15 della L. r. n.4/96 e successive modifiche ed integrazioni.

61.B) PRESTAZIONI MINIME Col termine di prestazioni “minime” si intendono tutte le prestazioni più o meno ricorrenti, da eseguirsi tramite l'opera di terzi, che comportino una spesa il cui importo non supera £. 5.000.000, previa richiesta di almeno tre preventivi a ditte ritenute idonee.

A volte è possibile che la scelta possa ricadere sulla ditta che non abbia presentato l'offerta di importo inferiore; in questo caso la scelta deve essere motivata in maniera adeguata.

Rientrano in queste ipotesi i lavori ed i servizi elencati nell'art.8 del R.D. 18.11.1923, n.2440.

Tra questi interventi sono inseriti anche i piccoli interventi che abbiano carattere economale o di lavori in economia, per i quali si interverrà esclusivamente nei limiti delle somme stanziare e secondo un piano di massima annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta municipale.

61.C) ALTRI CASI - Nei seguenti altri casi, non si ricorre alla gara ufficiosa:

- a) quando la prestazione oggetto del contratto non può che essere eseguita da una impresa specifica, per ragioni tecniche, artistiche od attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva;
- b) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti od oggetti che solo una determinata impresa può fornire;
- c) quando si tratti di lavori o di forniture da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, possano essere richiesti soltanto ad una impresa determinata;
- d) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, allorché il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all'acquisto di materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche;
- e) quando per motivi sopraggiunti ed urgenti è opportuno affidare all'impresa che abbia installato un proprio cantiere, opere aggiuntive della stessa natura, da eseguirsi sul posto dei lavori già appaltati, con la sola condizione che il corrispettivo dei nuovi lavori non deve superare il 1/5, riferito all'importo netto dei lavori originariamente affidati.

In questa ipotesi l'affidamento deve avvenire agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto in corso e con un ribasso commisurato nella percentuale del 5%.

ART.62 - AVVERTENZE FINALI

- a) Se l'amministrazione, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, venga a conoscenza che la ditta abbia reso dichiarazioni false o mendaci comunque non rispondenti alla realtà, determinerà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57, punti 57.1) e 57.2).-
- b) Nel caso in cui una impresa iscritta sia stata cancellata d'ufficio perché dichiarata decaduta, sospesa o revocata, una nuova iscrizione può essere richiesta e disposta dopo tre anni compiuti dalla data di avvenuta cancellazione.
- c) L'iscrizione all'Albo ancora non eseguita, non dà titolo alla ditta di essere invitata, ad eccezione che per i casi previsti all'art. 60 – punto 1, lett.B).
- d) Tutta la documentazione prodotta deve essere di data non anteriore a mesi sei.
- e) Per quanto non previsto si rinvia e si farà riferimento, ove occorra, alle norme vigenti al momento oltre che al R.D. 23.5.1924, n.827 e alle norme del Regolamento dei contratti, ove applicabile.
- f) Non saranno prese in considerazione le richieste di inserimento nell'albo delle ditte di fiducia, presentate prima della pubblicazione dell'apposito avviso, sicché le istanze pervenute in data antecedente non saranno in alcun modo prese in considerazione e si intenderanno come prive di ogni effetto.-



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

- g) Le domande di iscrizione possono essere respinte quando la documentazione prodotta sia irregolare o incompleta.-
- h) Il richiedente sarà iscritto nelle categorie specifiche riportate nel certificato, ma saranno prese in considerazione le iscrizioni riportanti dizioni generiche.-
- i) Nella prima applicazione del presente regolamento, la formazione dell'Albo deve avviarsi entro 6 (sei) mesi dalla data di presentazione delle relative istanze.
- j) La pubblicazione dell'avviso - invito a presentare le richieste di iscrizione deve avvenire entro tre mesi dalla data di approvazione delle deliberazione di approvazione del regolamento, da parte dell'Organo di controllo
- k) Non è consentito invitare imprese o aggiudicare lavori o forniture a imprese/ditte nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
- l) Una stessa impresa nel corso dell'anno solare non può assumere appalti per importi superiori ai limiti predetti, considerando tali limiti separatamente rispetto a ciascuna forma di appalto.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

ART. 63 - RINVIO A NORME IN VIGORE

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di leggi vigenti nel campo dei lavori pubblici, delle forniture pubbliche di beni e di servizi.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nei contratti o nei Capitolati di appalto, si applicano a tutti i contratti di lavori pubblici e a quelli di forniture di beni e di servizi e a tutti i contratti in genere.

ART.64 - NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI

Nell'attività contrattuale, per i seguenti argomenti, si applicano le seguenti norme di riferimento :

64.1 - Trattamento dei dati.

L'impresa che assume un appalto o che abbia comunque rapporti con il Comune, salvo che non si disponga in maniera diversa, sin dal momento in cui ne viene a conoscenza ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli e farne oggetto di utilizzazione qualsiasi trattamento.

64.2 - Miglioramento del prezzo di appalto.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni dell'art.6 della Legge n.741/'81, recepita dalla L. r. n. 21/'985, art.32, sono estese anche ai contratti di pubbliche forniture, per cui non si farà più luogo all'ulteriore miglioramento del prezzo di appalto per cauzione definitiva prestata a mezzo di polizza fidejussoria.

64.3 – Imposta di Bollo

Ai contratti del Comune, salvo i casi previsti dalle norme vigenti, sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R.26.10.1982,n.642 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel tempo, comunque, saranno osservate le norme vigenti in materia e tale disposizione si intendere adeguata automaticamente.-.

64.4 - Diritto di Accesso

Il diritto di accesso agli atti di gara e del contratto può essere esercitato, ai sensi dell'art.43 bis della L. r. n.21 del 29.4.1985, e chiunque abbia interesse legittimo e può prendere visione ed ottenere copia degli atti negoziali del comune, secondo le modalità e prescrizioni dettate dalle norme vigenti e dal Regolamento relativo, approvato con deliberazione Consiliare n.56 del 23.6.1999.-

64.5 – Congruità

Il visto di congruità è elemento essenziale per stabilire la base di appalto o del contratto.

La congruità va ricavata sulla base delle indicazione dell'elenco prezzi regionale, nel caso trattasi di opere pubbliche, in mancanza di precisi riferimenti o di elenchi ufficiali, il prezzo sarà determinato a seguito di una indagine di mercato o da una apposita analisi di prezzi.

Per le forniture rientranti tra le prestazioni minime, la congruità del prezzo è espressa dal Dirigente del settore, mentre per importi superiori essa sarà determinata da un tecnico designato dall'Ing. Capo dell'UTC.

Quando la spesa non supera la predetta somma è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione.

Quando si procede con gara informale e la scelta non ricade sulla ditta che ha prodotto l'offerta d'importo inferiore, l'aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata.

Le procedure saranno disciplinati con apposito regolamento speciale.



Città di Canicatti – Regolamento Generale dei Contratti

64.6 – Altri tipi di contratti - Per i contratti non previsti o non contemplati dal presente regolamento generale, si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento, se compatibili, alle norme di legge e alle fonti normative superiori.

ART. 65 - DISAPPLICAZIONE TEMPORANEA DI NORMA

Agli effetti del presente regolamento, poiché alla data odierna non è possibilmente dare compiuta attuazione all'art.50 della L. r. n.10 del 12.1.1993, per la mancanza del D.P.R.S. che approva il regolamento, non conoscendo l'entità dell'importo da garantire, si rinvia l'attuazione dell'articolo del capitolato che prevede e descrive tale prescrizione.

Il rinvio di cui sopra ha carattere temporale, precisamente fino alla data di emanazione del predetto decreto.

In presenza del decreto di attuazione la presente disposizione si intenderà automaticamente "abolita" di fatto e di diritto e l'appaltatore interessato dovrà costituire la polizza relativa alla "ulteriore garanzia" del contratto nelle forme, importo, prescrizioni e termini ivi stabilite.

ART. 66 - ADEGUAMENTO DINAMICO DELLE NORME

In attesa della costituzione dell'ufficio regionale dei LL.PP. e del relativo albo, la pubblicazione specificate nel precedente articolo 29 saranno effettuate in conformità anche alla Circolare del Presidente della Regione Siciliana n.4793/U.L.L. del 1.4.1994.-

Costituito il predetto ufficio, decade automaticamente la presente norma transitoria.

Se durante il periodo di vigenza del presente regolamento tutte le prescrizioni normative in esso contenute, per norme sopravvenute, in attesa di opportuna e necessaria variazione, si applicano le norme legislative di carattere regionale, si intendono automaticamente modificate.

Gli uffici, dalla data di entrata in vigore della norma nel frattempo intervenuta, è tenuto ad applicare la fonte normativa superiore senza alcuna forma di autorizzazione.

ART. 67 - ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL REGOLAMENTO.

Il Comune adegua il presente regolamento generale, periodicamente per la revisione e la verifica della corrispondenza alle esigenze di correttezza, efficienza e produttività dell'azione amministrativa, nonchè della compiuta congruenza rispetto alle finalità istituzionali.

L'iniziativa per la modifica è invece assunta in ogni tempo quando occorra adeguarsi a disposizioni e fonti normative superiori ovvero effettuare aggiustamenti o anche rimediare a disfunzioni operative indotte da norme regolamentari.-

Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta, formulata di norma nei modi di legge.

ART. 68 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art.17 della L.R.12.1991,n. 44, sarà pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.-

**INDICE**

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI	
CAPO I REGOLAMENTO GENERALE DEI CONTRATTI	
Art.	Oggetto dell'articolo
1	Oggetto, finalità e scopi del Regolamento
CAPO II NORME PROCEDURALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI	
2	Fonti normative applicabili nei rapporti contrattuali
3	Determinazione a contrarre
4	I capitolati
5	Iter descrittivo delle fasi di appalto
6	Rilevanza Comunitaria – Definizione
7	Prezzo di appalto – Aumento o diminuzione del quinto
8	Oneri sociali
9	Piano di sicurezza
10	Presentazione delle offerte – Modalità
11	Offerta anomala
TITOLO II SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAMENTO DELLA PROCEDURA	
CAPO I PROCEDURA DI SEMPLIFICAZIONE	
12	Autocertificazioni
13	Utilizzo certificati scaduti
14	Trasmissione telematica di atti e certificati
CAPO II ACCELERAMENTO DELL'ITER PROCEDURALE	
15	Gare tra iscritti in Albi Comunali.
16	Adeguamento all'EURO
17	Tornate di gara nel medesimo giorno
TITOLO III LA GARA DI APPALTO (Commissione – Procedimento – Aggiudicazione)	
18	La Commissione di gara
19	Compiti del presidente di gara
20	Fasi del procedimento di gara
21	Casi di esclusione dalle gare di appalto
22	Il verbale di gara
TITOLO IV LE CAUZIONI (Tipo – Costituzione – Svincolo)	
23	Le cauzioni 23.1.– Cauzione provvisoria 23.2 – Cauzione definitiva 23.3 – Altre cauzioni (RCT – Ulteriori garanzie,etc.)
24	Casi esclusi
25	Forme di costituzione
26	Svincolo delle cauzioni
TITOLO V IL BANDO DI GARA (Predisposizione – Pubblicazione)	
27	Il bando di gara
28	Predisposizione e conformità del bando
29	Modalità di pubblicazione
TITOLO VI SCELTA DEL CONTRAENTE	
CAPO I SISTEMI DI CONTRATTAZIONE E METODI DI GARA	
30	Sistemi di contrattazione



31	Metodi di gara previsti
	31.1 - L'asta pubblica 31.2 - La licitazione privata 31.3 - La trattativa privata 31.4 - Il cottimo fiduciario 31.5 - L'appalto concorso: 31.5.a – La Commissione nell'appalto concorso 31.5.b – L'aggiudicazione
	31.6 - La Concessione di opere pubbliche 31.6/a – La concessione di sola costruzione 31.6/b – La concessione di costruzione e di esercizio 31.6/c – Compiti del concessionario
32	La Promozione privata
CAPO II LAVORI DI URGENZA-SOMMA URGENZA E IN ECONOMIA	
33	Lavori di urgenza
34	Lavori di somma urgenza
35	Lavori in economia
36	Altri contratti 36.1 – La Transazione 36.2 – Le convenzioni 36.3 – Il comodato 36.4 – La concessione a terzi 36.5 – La locazione di beni strumentali 36.6 – La gestione diretta (Azienda speciale – Istituzione – S. r. L. – S.p.A. – etc.)
TITOLO VII L'APPALTO DI FORNITURE NORME COMUNI	
37	Predisposizione di atti
38	Penalità 38.1 – Calcolo delle penalità 38.2 – Modalità di applicazione
39	Pagamento delle forniture
TITOLO VIII ACQUISTO, ALIENAZIONI E LOCAZIONE	
40	La compravendita di beni immobili
41	Beni immobili alienabili
42	Prezzo vendita e scelta del contraente
43	Acquisizione di beni immobili
44	Immobili non abitativi – scelta del conduttore
45	Locazione patrimonio abitativo
TITOLO IX IL CONTRATTO DI APPALTO CAPO I LE FASI PROCEDURALI	
46	Coordinamento dell'attività negoziale
47	Il Segretario Generale – Compiti in materia di contratti
48	Diritti di Rogito
49	Il Settore contratti e gare di appalto 49.1 – Fase pre contrattuale 49.2 – Fase post contrattuale
CAPO II IL CONTRATTO	
50	Stipulazione del contratto 50.1 – Rappresentanza 50.2 – Stipula 50.3 – Forma 50.4 – Rinnovo 50.5 – Cessione
CAPO III IL SUB APPALTO	
51	Subappalto



TITOLO X LA TRATTATIVA PRIVATA E PROCEDIMENTO RELATIVO	
CAPO I CRITERI GENERALI	
52	Oggetto e finalità
53	Istituzione dell' Albo
54	Modalità per l'iscrizione all' Albo 54.1 – dichiarazione 54.2 – certificati
55	Effetto dell'iscrizione
56	La sospensione e/o cancellazione dall' Albo 56.1 – La sospensione 56.2 – La cancellazione 56.3 – La comunicazione
CAPO II LA TRATTATIVA PRIVATA	
57	Ammissibilità alla trattativa privata
58	Lavori di somma urgenza e lavori in economia
CAPO III LA PROCEDURA DI GARA NELLA TRATTATIVA PRIVATA	
59	Competenza degli Organi: 59.1 – Sindaco 59.2 – Giunta Municipale 59.3 – Dirigente
CAPO IV IL PROCEDIMENTO DI GARA NELLA TRATTATIVA PRIVATA (Procedura – Inviti – Gara)	
60	Il procedimento 60.1 – Inviti 60.2 – Termini 60.3 – Metodo gara
CAPO V SERVIZI ESCLUSI	
61	Servizi esclusi 61.A – Servizi socio – assistenziali 62.B – Prestazioni minime; 62.C – Altri casi
62	Avvertenze finali
TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO CONTRATTI	
63	Rinvio a norme in vigore
64	Norme di riferimento applicabili 64.1 – Trattamento dati 64.2 – Miglioramento del prezzo di appalto 64.3 – Imposta di bollo 64.4 – Diritto di accesso 64.5 – Congruità
65	Disapplicazione temporanea di norma
66	Adeguamento dinamico delle norme
67	Adeguamento e revisione del regolamento
68	Entrata in vigore